

**LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI BOSCO DIDATTICO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 55 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 "TESTO UNICO DELLE
LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE**

1. Finalità e ambito di applicazione

La Regione Lombardia, attraverso la realizzazione e mantenimento dei boschi didattici, promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo di pianura, collina e montagna favorendo la conoscenza della sua storia, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione agroforestale.

Per perseguire gli scopi di cui sopra vengono individuati i soggetti proponenti e gli obblighi a loro carico, definite le procedure per l'accreditamento dei boschi didattici e istituito il relativo albo regionale.

2. Definizioni e attività svolte.

- a) "Bosco didattico" è l'area boscata, definita ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/08, di proprietà pubblica o privata;
- b) la "Rete" è l'insieme dei boschi iscritti all'Albo regionale dei boschi didattici;
- c) il "Gestore" del bosco didattico è il soggetto di diritto pubblico o privato, proprietario o affittuario del bosco, che svolge le attività didattiche direttamente o per il tramite di un operatore cui compete l'attività didattica;
- d) "Operatore" è il soggetto, in possesso dei necessari requisiti, che svolge le attività nel bosco didattico;

Le attività nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, all'educazione ambientale, alla formazione selvicolturale, allo studio etnografico, storico, culturale, all'economia e alle tradizioni locali, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata. Sono, altresì, attività nel bosco didattico quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta, terapeutici e di benessere della persona connesse all'area boscata

I boschi didattici, nascono dalla volontà di favorire l'incontro tra il mondo forestale e le scuole e propongono percorsi rivolti principalmente alle classi ed ai giovani nell'ambito delle loro attività scolastiche ed extra scolastiche, ma anche alle famiglie ed a tutti i cittadini, in forma singola o associata.

3. Albo regionale dei boschi didattici e requisiti.

Viene istituito l'Albo regionale dei boschi didattici, tenuto presso *la struttura regionale competente in materia forestale*, nel quale sono identificati con un numero progressivo di iscrizione i boschi didattici della Regione Lombardia. All'Albo possono essere iscritti i soggetti di diritto pubblico o privato in possesso dei necessari requisiti.

Per la classificazione di "bosco didattico" devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- a) forma di governo prevalente a fustaia, a ceduo composto o a ceduo matricinato con tipologia forestale rappresentativa del sito;
- b) estensione minima del bosco di un ettaro;

- c) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica, di percorsi adeguati, di aula didattica e di aree attrezzate per le attività;
- d) programma di iniziative realizzate o previste al fine di valorizzare la vocazione specifica del territorio (quali mostre, convegni, eventi, ...);
- e) esistenza di materiale didattico-informativo e di un sito web dedicato contenente le informazioni necessarie, con possibilità di prenotazione on-line;
- f) aree idonee per il parcheggio, con accesso al bosco facilmente raggiungibile, segnaletica adeguata, livello di accessibilità, percorribilità agevole, servizi igienici idonei alle attività svolte;
- g) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 da tecnico abilitato. Il documento dovrà valutare anche i possibili rischi legati agli incendi boschivi e ai periodi di allerta e massima pericolosità;
- h) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno cinque milioni di euro;
- i) regolamento, da esporre presso l'entrata, indicante le norme di comportamento.

4. Requisiti dell'operatore e formazione.

L'attività didattica viene attuata da un soggetto:

- a) in possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche;
oppure:
- b) in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, supportato da comprovata formazione e/o esperienza didattico-metodologica nelle materie illustrate nell'attività didattica;
oppure:
- c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, supportato da comprovata formazione e/o esperienza didattico-metodologica nelle materie illustrate nell'attività didattica;

La Regione promuove e sostiene l'organizzazione di specifici percorsi formativi e aggiornamenti per i soggetti preposti a svolgere l'attività didattica.

5. Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei boschi didattici.

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale dei boschi didattici è presentata alla *struttura regionale competente in materia forestale* e accompagnata da una relazione, redatta da un tecnico abilitato del settore agro-forestale, che illustri la presenza di tutti i requisiti necessari. L'istanza è presentata dal gestore del bosco secondo quanto previsto dalla modulistica in vigore, riportando:

- a) informazioni relative al gestore
- b) documentazione che attesti il possesso dei requisiti minimi del bosco didattico e dell'operatore
- c) Piano delle attività, che illustri le attività specifiche che si intendono svolgere, le azioni di promozione e pubblicizzazione, le risorse economiche e umane impegnate nell'attività didattica. Il Piano dovrà essere articolato su un programma quinquennale alla scadenza del quale verrà rappresentato un nuovo Piano delle attività

Il procedimento di iscrizione nell'Albo si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è adottato *dal dirigente della struttura regionale competente in materia forestale*, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e pubblicizzato sul sito web regionale.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare alla *struttura regionale competente in materia forestale*, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

6. Visite guidate e manifestazioni.

Le visite nel bosco didattico sono guidate di norma da almeno un operatore. Qualora i boschi didattici siano strutturati con adeguati percorsi e supporti didattici tali da consentire una fruizione autoguidata, le visite possono essere fatte anche in autonomia senza operatore.

Il gestore del bosco didattico ha l'obbligo di aderire ad eventuali iniziative di Regione Lombardia dedicate ai boschi didattici (es. festa dell'albero, giornata dei boschi didattici, ecc.), mediante l'organizzazione di eventi o visite guidate per illustrare la storia e il significato ambientale del bosco. Allo stesso modo il gestore del bosco didattico è tenuto ad organizzare un evento o visita guidata in concomitanza con la festa dell'albero (21 novembre o 21 marzo), anche in accordo con gli enti locali.

Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invia alla *struttura regionale competente la rendicontazione dell'anno precedente ed* il programma annuale degli eventi aperti al pubblico e delle iniziative rivolte al mondo scolastico, al fine di costituire un programma regionale generale riferito alla rete dei boschi didattici, consultabile sul sito web regionale.

7. Marchio di riconoscimento.

La Giunta regionale provvede a definire il marchio dei boschi didattici della Lombardia, che potrà essere utilizzato dal gestore solo ad avvenuta iscrizione all'albo del bosco didattico.

Il marchio deve essere affisso nei luoghi del bosco didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

8. Promozione dei Boschi didattici.

La *struttura regionale competente*, in coerenza con la programmazione forestale regionale, promuove la rete dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo garantendone il coordinamento e l'animazione. Provvede altresì alla pubblicazione, aggiornamento e divulgazione dell'elenco dei boschi didattici e del programma regionale degli eventi e promuove iniziative a favore del mondo scolastico (concorsi, formazioni a docenti, produzione materiale didattico, ...)

La Giunta regionale, in attuazione della L.R. 31/2008, art. 26 comma 3 lett. C 6bis, supporta l'attività di promozione dei gestori dei Boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari per realizzazione e manutenzione di boschi didattici comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche.

8. Controlli

Il Dirigente della struttura regionale competente in materia forestale determina il controllo sulla completezza e correttezza della documentazione presentata dal gestore in sede di iscrizione all'Albo e predispone una serie di controlli e monitoraggi a campione annuali riguardanti la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti e dell'attuazione del Piano delle attività.

9. Sospensione e revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall'Albo.

Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è revocato nei casi in cui, a seguito dei controlli predisposti dalla struttura regionale competente, risulti che:

- a) siano state commesse gravi infrazioni alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali riguardanti l'ambito agroforestale, ambientale e di sicurezza;

- b) non siano rispettati i requisiti minimi del bosco didattico e degli operatori, richiesti in sede di iscrizione all'albo;
- c) non venga rispettato il programma presentato nel Piano delle attività;
- d) sia in atto un deterioramento del bosco, per incendio, taglio, trasformazione o altre cause che comportino rischi per l'incolumità pubblica, quali attacchi parassitari o eccezionali eventi atmosferici;

Il provvedimento di revoca del riconoscimento può essere emesso anche su istanza di parte, su esplicita richiesta del gestore del bosco per cessazione attività.

Nei casi in cui il provvedimento di revoca sia di iniziativa regionale, il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale sospende momentaneamente con apposito atto il riconoscimento e diffida il gestore del bosco didattico a regolarizzare i rilievi contestati entro un termine appropriato, non superiore a novanta giorni, decorsi i quali adotta l'atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.

Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina la cancellazione del bosco didattico dall'Albo regionale.

In caso di revoca per iniziativa regionale, il gestore del bosco didattico non può richiedere la nuova iscrizione all'albo prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento stesso.